COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) SANTANGELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) NATOLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) MAZZU'	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) CAMBOA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - SEBASTIANO MAZZU

Seduta del 09/10/2020

FATTO

In relazione ad un finanziamento stipulato in data 14.08.2013, anticipatamente estinto in corrispondenza della 68° rata, dopo aver invano esperito il reclamo, parte ricorrente ha adito questo Collegio per l'accoglimento dell'istanza di rimborso degli oneri di cui all'art.125-*sexies* del D.lgs.385/93. Le richieste avanzate in sede di ricorso ammontano complessivamente ad euro 1.649,00 per commissioni legate al perfezionamento e alla gestione del finanziamento, provvigioni intermediario e premi assicurativi, oltre euro 250,00 per spese professionali. In sede di reclamo la pretesa per oneri e commissioni era invece di euro 1.084,00.
L'intermediario costituitosi rileva l'avvenuto rimborso degli oneri *recurring* e la non rimborsabilità di quanto richiesto dal ricorrente perché riferito a costi volti a remunerare le attività propedeutiche la stipula del contratto. Con riferimento agli oneri assicurativi, l'intermediario riferisce dell'avvenuto rimborso di euro 331,25 secondo le condizioni generali di polizza. L'intermediario, nel contestare l'applicazione dei principi stabiliti dalla sentenza dell'11.09.2019 della Corte di Giustizia Europea, nonché la rimborsabilità delle spese professionali, chiede il rigetto del ricorso.
Con memoria di replica del 08.07.2020 parte ricorrente contesta le argomentazioni di parte resistente e afferma che a norma dell'art.3 lett. g) della Direttiva 2008/48, la nozione di "costo totale del credito" è comprensiva di tutti i costi riguardanti gli interessi, le

commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di finanziamento e di cui il soggetto concedente il credito ne è a conoscenza, escluse le spese notarili, senza alcuna limitazione relativa alla durata del contratto. Richiama pertanto l'applicazione di quanto previsto dalla sentenza Lexitor.

DIRITTO

Sulla richiesta di rimborso degli oneri non goduti di cui al D.lgs.385/93, e in risposta ai rilievi dell'intermediario sull'applicazione dei principi di cui alla sentenza dell'11.09.2019 della Corte di Giustizia Europea, si richiama il principio affermato dall'Arbitro (Collegio di Coordinamento n.26525/2019) secondo cui: "*Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF*" (Cfr. Collegio di Coordinamento n.6167/2014). Con riferimento alla quota ripetibile dei costi *up-front*, la richiamata decisione prevede che il criterio preferibile per la quantificazione dell'importo sia analogo a quello stabilito dalle parti per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Consegue, che il criterio di rimborso dei costi retrocedibili in caso di estinzione anticipata del finanziamento deve essere misto, ossia secondo il *pro-rata temporis* per gli oneri *recurring* e secondo la curva degli interessi di cui al piano di ammortamento del finanziamento per quanto concerne gli oneri *up-front* (Cfr. Collegio di Coordinamento n.26525/2019).
Nel caso *de quo*, i costi oggetto di controversia, ascrivibili agli oneri *recurring*, riguardano le commissioni mandataria per la gestione del finanziamento, mentre sono *up-front* le commissioni mandataria per il perfezionamento del finanziamento e le provvigioni corrisposte all'intermediario del credito.
Aderendo all'argomentazione del Collegio di Coordinamento (decisione n.26525/2019) in punto di preferibilità del criterio che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi ai fini della quantificazione dei costi *up-front* da retrocedere, questo Collegio ritiene - nel caso di specie - di accogliere la domanda restitutoria delle voci di costo "istantanee" e di quelle *recurring* secondo i criteri di determinazione consolidati e per gli importi appresso precisati in tabella.

rate complessive	120	rate scadute	68	Importi	Natura	Rimborsi dovuti	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate residue	52	TAN	6,60%					
Denominazione		% rapportata al TAN	21,29%					
Commissioni mandataria per il perfezionamento				588,00 €	Up front	125,19 €		125,19 €
Commissioni mandataria per la gestione				588,00 €	Recurring	254,80 €	254,80 €	0,00 €
Commissioni intermediario del credito				3.381,00 €	Up front	719,81 €		719,81 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
			Totale					845,00 €

Spettano al ricorrente complessivi euro 845,00, mentre non sono dovute le spese di assistenza professionale per la natura seriale del ricorso.

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 845,00.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI